



01042-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Alfredo Guardiano	- Presidente -	Sent. n. sez. 2393/2021
Maria Teresa Belmonte		UP - 30/09/2021
Barbara Calaselice		R.G.N. 17069/2021
Michele Romano	- Relatore -	
Renata Sessa		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 01/12/2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito il difensore del ricorrente, avv. (omissis) , in sostituzione dell'avv.

(omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen. ha dichiarato non punibile (omissis) per due delitti di minaccia commessi verbalmente, uno in lingua italiana il 9 agosto 2017 e l'altro in lingua sarda il 14 settembre 2017, ai danni di (omissis) , come lui infermiere professionale assegnato alla medesima casa circondariale, così diversamente qualificati i fatti

originariamente contestati come un unico delitto di atti persecutori.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso (omissis) , a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione alla minaccia in lingua sarda, la violazione dell'art. 612 cod. pen., sostenendo che il Giudice avrebbe travisato il fatto e le prove relative, non essendo dimostrata la commissione del reato.

Quanto all'elemento materiale il giudice contraddittoriamente afferma che l'imputato ha usato un linguaggio sibilino, ossia ambiguo e misterioso, ma poi sostiene che con la frase sarebbe stato preannunciato un male imprecisato.

Inoltre, il Giudice avrebbe mal interpretato il significato della frase in lingua sarda ed avrebbe omesso di motivare su un'eccezione difensiva con la quale si deduceva che il male minacciato non era possibile e quindi il reato era impossibile ai sensi dell'art. 49 cod. pen.. Mancava la prova ogni oltre ragionevole dubbio del reato contestato.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di minaccia commesso in lingua sarda.

Il Giudice ha asserito che poiché tra l'imputato e la vittima vi era stato un diverbio circa mezzora prima, la minaccia era stata pronunciata a gran voce proprio nei pressi della stanza in cui si trovava il (omissis) affinché fosse da lui ascoltata.

Tuttavia, (omissis) e (omissis) , quanto al diverbio, avevano riferito che si era trattato di un piccolo battibecco durato pochi secondi, mentre (omissis) (omissis) non aveva affermato che l'imputato aveva pronunciato la frase a gran voce affinché fosse ascoltata dal (omissis) e tale circostanza era stata arbitrariamente dedotta dal Giudice.

Neppure il giudice si era confrontato con la tesi sostenuta dall'imputato, che aveva affermato che la frase era indirizzata ad un detenuto e non al (omissis).

Inoltre, il Giudice aveva arbitrariamente interpretato le prove ponendo in collegamento la minaccia in lingua sarda, onde affermarne la sua natura minatoria ai danni del (omissis), con quella in lingua italiana del 9 agosto 2017, che neppure era stata provata.

Infine, il Giudice aveva affermato un dato che trascendeva le prove, sostenendo che la minaccia in lingua sarda era stata profferita dall'imputato senza curarsi della presenza di altre persone oltre il (omissis), non considerando che l'odierno ricorrente aveva asserito di non essersi accorto della presenza di altre persone.

19

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato di minaccia commesso in lingua italiana in data 9 agosto 2017.

Il Giudice, evidenzia il ricorrente, ha affermato la sua responsabilità pur in assenza di testimoni, asserendo che della veridicità delle dichiarazioni accusatorie del (omissis), non vi era motivo di dubitare.

Tale motivazione risulta apodittica, non indicando le ragioni per le quali il (omissis), è stato ritenuto più attendibile dell'imputato. Inoltre, essa si pone in contrasto con la motivazione posta a base dell'assoluzione dell'imputato dai reati di ingiuria, ossia la circostanza che in relazione ad essi le dichiarazioni del (omissis) non risultavano riscontrate da quelle di altri soggetti che avevano assistito ai fatti.

La motivazione non dava risposta alle argomentazioni difensive contenute nelle memorie con le quali si era evidenziata la assenza di persone che avessero assistito alla minaccia in lingua italiana.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine all'idoneità dei certificati medici a riscontrare le minacce.

Il Giudice aveva affermato che da un certificato medico del 18 settembre 2017 del dott. (omissis) emergeva che la minaccia aveva cagionato turbamento psichico nel (omissis). In realtà i certificati medici erano tre e il Giudice non aveva chiarito le ragioni per le quali aveva ritenuto vere e probanti le affermazioni contenute nel certificato, considerato anche che l'imputato, nel corso del suo interrogatorio, aveva asserito di essere stato a sua volta minacciato dalla infermiera (omissis), moglie del medico che aveva redatto il certificato.

Nella memoria difensiva si era pure dedotto che i certificati erano estremamente generici, perché si limitavano a riportare quanto asserito dal (omissis), e comunque erano inattendibili. Peraltro, i certificati erano in contrasto tra loro in ordine al luogo ove il (omissis) avrebbe subito le minacce dell'(omissis).

Il Giudice non poteva, quindi, utilizzare i certificati quali riscontri alle dichiarazioni del (omissis).

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Laddove il ricorrente si duole dell'utilizzo, in motivazione, del termine «sibillino» per descrivere il linguaggio utilizzato per minacciare l'imputato, in



quanto tale termine contrasterebbe con la affermazione secondo la quale il male minacciato sarebbe imprecisato, non risulta ravvisabile una contraddittorietà o una illogicità manifesta della motivazione stessa.

Quanto alla affermazione del ricorrente secondo la quale la espressione in lingua sarda da lui utilizzata non integrerebbe una minaccia e sarebbe stata mal interpretata dal Giudice, che avrebbe ad essa attribuito un significato minatorio in realtà insussistente, il ricorrente solleva una questione che, inerendo alla corretta interpretazione da parte del Giudice dell'espressione pronunciata in una lingua diversa da quella italiana, costituisce una questione di merito e che, in quanto tale, non è deducibile in questa sede di legittimità.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non potendo ravvisarsi alcuna mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza del dolo in ordine alla minaccia in lingua sarda.

Esso è stato desunto sia dalle modalità della condotta dell'<sup>(omissis)</sup>, avendo egli profferito l'espressione minatoria a gran voce, in modo che il <sup>(omissis)</sup>, posto in una stanza sita a poca distanza, potesse sentirla, sia dalla circostanza che tale condotta è avvenuta circa mezzora dopo che tra i due vi era stato un altro contrasto.

La circostanza che taluno di coloro che avevano assistito all'antecedente contrasto tra i due lo abbia definito un «battibecco», mentre il Giudice ha utilizzato la parola «diverbio», e che esso sia durato pochi secondi non assume particolare rilievo e non inficia il ragionamento posto a base della decisione.

Pertanto, in tal modo il Giudice ha fornito adeguata risposta alla tesi difensiva secondo la quale l'<sup>(omissis)</sup>, con detta espressione, intendeva riferirsi ad un detenuto e quindi a soggetto diverso dal <sup>(omissis)</sup>.

Quanto all'episodio del 9 agosto 2017, che pure viene utilizzato dal Giudice per attribuire a detta espressione un significato minatorio, esso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stato ritenuto provato dal giudice del merito, come appresso si dirà.

Del tutto irrilevante è poi la circostanza che il Giudice abbia ritenuto che l'imputato nel profferire la minaccia in lingua sarda, si sia mostrato o meno incurante della presenza di altre persone, oltre al <sup>(omissis)</sup>, poiché non è da tale circostanza che dipende la sussistenza del reato.

3. Anche il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il Giudice di primo grado ha assolto l'imputato dai reati di ingiuria non perché ad essi non avrebbe assistito alcuno di coloro che hanno reso dichiarazioni nel corso delle indagini, ma perché, anche aderendo alla ipotesi

accusatoria, la condotta complessiva dell'imputato non integrava il reato di atti persecutori, trattandosi di condotte sporadiche e molto diluite nel tempo, e le ingiurie di per se stesse non sono penalmente sanzionate.

Ne consegue che non sussiste alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione laddove si assolve l'<sup>(omissis)</sup> dalle imputazioni di ingiuria e lo si condanna per i soli fatti integranti minaccia.

Quanto alla mancanza di motivazione in ordine alla attendibilità del <sup>(omissis)</sup>, deve osservarsi che il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio reiteratamente affermato da questa Corte di cassazione in tema di testimonianza, secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (*ex multis* Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312).

In particolare, nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza si ricava che il Giudice del merito ha ritenuto le dichiarazioni del <sup>(omissis)</sup> attendibili in quanto riscontrate, quanto all'episodio del 14 settembre 2017, dalle dichiarazioni di <sup>(omissis)</sup> i, e quanto all'episodio del 9 agosto 2017, in quanto non contraddette da alcun elemento.

Inoltre, dando credito alle dichiarazioni del <sup>(omissis)</sup>, il giudice di primo grado ha implicitamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni dell'imputato, che aveva negato l'addebito.

Né poteva ravvisarsi un obbligo del giudicante di motivare specificamente le ragioni per le quali non riteneva di condividere la tesi difensiva, essendosi il difensore limitato, con la sua memoria, ad affermare genericamente che il suo assistito mai aveva minacciato o ingiuriato il <sup>(omissis)</sup>.

4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Il giudice di primo grado ha fatto riferimento ai certificati medici non quale riscontro alle dichiarazioni accusatorie del <sup>(omissis)</sup>, ma per affermare che le due condotte andavano qualificate come minaccia grave ai sensi dell'art. 612, secondo comma, cod. pen..

Il ricorrente mostra di non confrontarsi con le reali ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione, cosicché il motivo di ricorso risulta

inammissibile per genericità.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021.

Il Consigliere estensore  
Michele Romano



Il Presidente  
Alfredo Guardiano



Corte Suprema di Cassazione  
Sez. V<sup>a</sup> Penale

Deposita in Cancelleria

Roma, il

13 GEN. 2022



Il Funzionario Giudiziario  
Carmela Lanzetta

